SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 giugno 1993, n. 204.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, incaricato per le funzioni connesse con il riordinamento delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1993, N. 121

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole "e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità".

4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e della legge 30 luglio 1990, n. 221, e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero per la cessazione dell'attività mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui».

Nel titolo, sono soppresse le parole: «della Sardegna».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 1181):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per il riordinamento delle partecipazioni statali (BARATTA) il 26 aprile 1993.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 26 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 aprile 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione il 12, 13 e 19 maggio 1993.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1993 (atto n. 1181/A - relatore sen. LADU).

Esaminato in aula e approvato il 25 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2712):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 26 maggio 1993, con i pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 giugno 1993.

Esaminato dalla X commissione il 10 giugno 1993.

Esaminato in aula e approvato il 22 giugno 1993.

93G0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Avellino;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Pago del Vallo di Lauro, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Pago del Vallo di Lauro per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Armando Amabile, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Vincenzo Troisi, consigliere di prefettura;

dott.ssa Gerardina Voto, vice consigliere di ragioneria.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, il prefetto di Avellino, con relazione in data 11 giugno 1993, ha evidenziato, anche sulla base degli accertamenti eseguiti, presso il predetto ente, dal collegio degli ispettori, all'uopo incaricato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la sussistenza di gravi indizi di compromissione dell'attività amministrativa, a causa delle convergenti influenze della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica.

Accertamenti in corso stanno, inoltre, evidenziando forme di intervento, da parte del clan camorristico Cava, in favore di taluni candidati alle consultazioni svoltesi nel 1992, risultati poi eletti, legati da vincoli di parentela o ricorrenti frequentazioni con esponenti della citata organizzazione malavitosa.

Le pressanti compromissioni, le complicità e le connivenze degli amministratori che, in taluni casi, coinvolgono anche il personale dipendente del comune, sono emerse, in tutta evidenza, nella vicenda relativa al rilascio, effettuato, con preordinata ed artificiosa alterazione di documenti, della carta di identità, valida per l'espatrio, al pluripregiudicato Biagio Cava, per agevolarne la latitanza.

Per detto episodio sono stati deferiti all'autorità giudiziaria il sindaco, il vice sindaco e tre dipendenti, per i reati di falsità materiale ed ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, in concorso.

Numerosi riscontri della collusione con la malavita organizzata si rinvengono in settori rilevanti della attività amministrativa, la cui gestione è improntata al perseguimento di interessi particolari e vantaggi patrimoniali.

Con consapevole inosservanza dei basilari canoni di legalità e di buona amministrazione sono stati conferiti, a tecnici esterni, incarichi professionali per la progettazione di opere pubbliche e di strumenti urbanistici, malgrado la presenza di adeguato personale nell'ufficio tecnico comunale.

Significativi elementi dello stato di assoggettamento degli organi elettivi dell'ente si rinvengono anche nel settore degli appalti pubblici e forniture, ove, più marcatamente, convergono gli interessi della criminalità organizzata, che, per il tramite di propri infiltrati, ha pilotato, a proprio vantaggio, le decisioni sulla gestione di detti settori.

In particolare, in merito alle procedure di appalto per il completamento della rete fognaria e per la ristrutturazione dell'edificio scolastico elementare, da adibirsi a sede del municipio, è emerso un sistema organicamente architettato, mirato all'aggiudicazione delle gare ad una specifica ditta, il cui titolare risulta inserito nell'organizzazione camorristica di Carmine Alfieri e legato ad esponenti del clan Cava.

La complicità dell'amministrazione comunale, nell'espletamento delle suddette gare, è compensata dal quasi contestuale episodio delittuoso di cui è stato vittima l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale che aveva manifestato le proprie riserve in ordine all'affidamento dei lavori.

Anche nella gestione del settore delle forniture di beni e servizi riemergono elementi di riscontro delle interferenze operate dalla criminalità organizzata per l'affidamento di talune commesse.

A delineare ulteriormente il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Pago del Vallo di Lauro concorre l'inerzia e la passività dimostrata dalla componente di minoranza del consiglio, per l'assenza di ogni contrasto dialettico e confronto con la maggioranza.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

La condizione di assoggettamento alla criminalità organizzata, manifestata con l'accettazione di una gestione «impropria» della cosa pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato non solo a recidere ogni legame tra esponenti dell'ente locale e criminalità organizzata, ma anche a prevenire il possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Pago del Vallo di Lauro.

Il prefetto di Avellino, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro con la citata relazione.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 16 giugno 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sarno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Salerno;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Sarno, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Sarno per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Salvatore Tedesco, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Pietro Giulio Scarabino, direttore di sezione;

dott. Francesco Ricciardi, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Salerno, con rapporto n. 12.B.1.2806 Gab. del 12 giugno 1993, ha evidenziato, anche sulla base degli accertamenti eseguiti presso il predetto ente dal collegio degli ispettori, che risultano collegamenti, diretti ed indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Sarno.

In particolare, le risultanze emerse dall'indagine disposta dal prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, hanno messo in luce le strette ed intense collusioni tra amministratori ed esponenti della malavita locale che operano un vero e proprio controllo sulla quasi totalità dei settori della vita amministrativa dell'ente.

Significativi elementi comprovanti lo stato di compromissione degli organi elettivi del comune si rinvengono nel settore delle forniture di generi alimentari per le mense scolastiche che vengono assicurate attraverso procedure apparentemente corrette.

Invero, da riscontri obiettivi esperiti dai competenti organi, è emerso che numerose ditte invitate a partecipare alle predette gare venivano preventivamente scoraggiate, tramite contatti effettuati da esponenti della locale malavita ed anche dagli stessi amministratori.

Pertanto, risultava facile individuare preventivamente la ditta da favorire e, ove ciò non riusciva possibile, si ricorreva, adducendo il carattere d'urgenza, all'aggiudicazione mediante trattativa privata.

Emblematica, altresì, appare la gestione del servizio delle onoranze funebri che risulta essere assicurato da una sola ditta privata locale, in forma di indiscusso ed incontrollato monopolio.

Tale servizio è, di fatto, gestito da operatori legati alla malavita locale, verso i quali gli utenti non hanno alcun modo di opporsi perché fortemente intimiditi.

Altro riscontro della collusione con la malavita organizzata si rinviene nel servizio di nettezza urbana, in quanto sono state rilevate discrepanze e sospetti in ogni fase della procedura di aggiudicazione a favore di una ditta di Salerno: aggiudicazione che sembrerebbe essere stata frutto di un'intesa fra i clan camorristici Nuvoletta e Galasso.

Lo stato di soggezione degli organi elettivi dell'ente si riscontra, inoltre, nell'attività edilizia del comune di Sarno che risulta essere permeata da una forte collusione tra malavita e amministratori locali e che trova terreno fertile in una collettività intimidita ed in un apparato amministrativo debole e vulnerabile.

La commissione edilizia, che appare caratterizzata e dominata da alcuni membri legati alla malavita organizzata, con la compiacenza degli amministratori, ha improntato la propria attività ad una profonda inerzia.

In realtà, da riscontri amministrativi, è risultato che alcuni componenti la commissione, che risultano essere affiliati al clan Galasso ed al momento inquisiti per i reati di associazione a delinquere, estorsione e corruzione, esaminavano solo i progetti di cui erano personalmente interessati a vario titolo.

In tale quadro è emerso, altresì, che l'attività svolta dal suddetto consesso era improntata alla sopraffazione ed al perseguimento di interessi personali.

La già esigua attività della commissione edilizia ha subito un ulteriore arresto, nella primavera del 1992, a seguito della prospettata elaborazione di un nuovo piano regolatore.

Conseguentemente, è stato registrato un notevole aumento nel rilascio di autorizzazioni che, per la loro natura, non sono assoggettate al parere preventivo della commissione edilizia. In realtà, con tale espediente, sono state realizzate vere e proprie costruzioni, in dispregio delle norme edilizie.

Anche il piano regolatore generale rappresenta l'affare più vistosamente inquinato e condizionato della vita amministrativa comunale.

La discussione che si sviluppa, in seno al consiglio comunale, assume, spesso, toni vivaci ed, a volte, anche violenti. Pesanti accuse vengono rivolte agli amministratori ritenuti responsabili della trasformazione di alcuni terreni a tradizionale vocazione agricola in terreni edificabili e del previsto trasferimento delle industrie locali su terreni di proprietà del pluripregiudicato Pasquale Galasso, boss incontrastato dall'omonimo clan.

In pratica, lo strumento urbanistico, attraverso il recupero di aree edificabili, favoriva la speculazione residenziale gestita dal suddetto clan malavitoso, costringendo, altresì, le industrie ad assoggettarsi alle vessazioni del clan medesimo, attraverso il trasferimento sui terreni del Galasso.

Illuminante, al riguardo, è il ritrovamento di una copia del piano regolatore nella residenza del soprarichiamato Galasso. Da rilevare che quattro copie del suddetto piano — consegnate al comune — erano state prese in consegna dal sindaco dell'epoca, Pasquale Fasolino, il quale è stato compare d'anello al matrimonio del nipote del pluripregiudicato Aniello Serino, braccio destro di Pasquale Galasso.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Sarno, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Sarno, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Peraltro, lo stesso consiglio comunale, dopo le dimissioni del sindaco *pro-tempore*, prodotte in data 6 febbraio 1993, non è stato capace di procedere, nei termini prescritti dalla legge, al rinnovo degli organi esecutivi. Ciò ha accentuato la necessità di creare le condizioni di un risanamento ambientale nell'ente locale, ripristinando, attraverso un periodo di *vacatio* ritenuto, oltre che utile ed opportuno, anche inevitabile, regole di trasparenza, di imparzialità e di autonomia, proprio per ridare prestigio e credibilità agli organi gestionali dell'ente, nello spirito della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Sarno, con la citata relazione.

Ritenuto per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Sarno (Salerno), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 16 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Molochio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Reggio Calabria;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Molochio, nonché il regolare funzionamento dei servizi

alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Molochio per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Di Rubbo Mario Rosario, direttore di sezione;

dott. Priolo Giuseppe, consigliere di prefettura;

dott. Barilà Giovanni, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 1990, presenta collegamenti, diretti ed indiretti, di taluni dei componenti il civico consesso con la criminalità organizzata, rilevati dal prefetto di Reggio Calabria, con relazione n. 264/92 del 29 maggio 1993.

In particolare, a carico di molti consiglieri risultano sia denunce per reati vari, anche in pregiudizio della pubblica amministrazione, sia procedimenti penali in corso.

Fra i componenti del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria) figurano:

Giorgio Alessio, sindaco, già denunciato per concorso in interesse privato, per favoreggiamento personale e simulazione di reato, nel contesto di indagini relative alla faida Facchinieri-Albanese;

Carmelo Salvatore Caruso, dimessosi dalla carica di sindaco, nel giugno 1992, attualmente vicesindaco, già denunciato per concorso in peculato, falsità ideologica in atto pubblico ed interesse privato in atti di ufficio, è stato raggiunto da avviso di garanzia per il reato di cui all'art. 323 del codice penale, secondo comma, per mancata emissione di provvedimenti di competenza in ordine a costruzioni abusive. Il 13 aprile 1993, il tribunale di Palmi ha disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 272 e seguenti del codice di procedura penale, la misura dell'interdizione temporanea dalla carica di amministratore pubblico per due mesi, per i reati di cui agli articoli 110, 323 e 480 codice penale, per aver favorito la ditta di Santo Alfio Accardo, considerato, in loco, un elemento di spicco della cosca «Bovalina», attestando falsamente che la stessa aveva eseguito lavori per conto del comune, in realtà, mai realizzati;

Erminio Raco, già denunciato, in stato di arresto, per tentato omicidio aggravato in qualità di assessore e per aver partecipato al voto relativo a delibera che interessava soggetti con i quali aveva vincoli di parentela. Lo stesso è stato anche fatto oggetto di un episodio intimidatorio quale l'incendio dei contenitori per la raccolta delle olive in un fondo di sua proprietà;

Giuseppe Aricò, già denunciato per concorso in peculato, falso ideologico in atto pubblico e interesse privato in atti d'ufficio, nonché per falsa perizia ed interesse privato in atti d'ufficio;

Annunziato Cosmano, denunciato per costruzione abusiva e ricettazione e per aver partecipato al voto relativo a delibera interessante soggetti con cui aveva vincoli di parentela;

Francesco Macri, denunciato per violenza privata, nei confronti di un impiegato del comune;

Bruno Mustica, già arrestato per calunnia, denunciato per rissa, e per concorso in interesse privato in atti d'ufficio. Il medesimo ha subito il danneggiamento, mediante incendio, della propria autovettura;

Vito Tramontana, già denunciato per peculato in concorso, falso ideologico in atto pubblico ed interesse privato in atti d'ufficio, per falsa perizia ed interesse privato in atti d'ufficio, per peculato ed omissione di atti d'ufficio. Il medesimo è stato fatto oggetto di due comunicazioni di notizia di reato, per aver consentito la discarica di rifiuti solidi urbani senza la prescritta autorizzazione; inoltre, ha ricevuto avviso di garanzia, per il reato di cui all'art. 323, comma secondo, del codice penale, per mancata emissione di provvedimenti di competenza in ordine a costruzioni abusive. Anche il Tramontana ha subito l'incendio, ad opera di ignoti, della propria autovettura e del garage.

Viene, inoltre, rilevato che l'attività politico-amministrativa del comune di Molochio è stata, negli ultimi anni, oggetto di un'intensa produzione di esposti, anonimi e non, che sostanzialmente denunciavano gravi reati commessi dagli amministratori in carica e rivelavano un consolidato sistema di abusi e favoritismi che ostacolava il libero esercizio dei diritti civili.

Il descritto quadro di generale degrado si coniuga al clima di particolare tensione creatasi in seno all'amministrazione, a causa di una forte contrapposizione tra i gruppi di maggioranza e minoranza, determinata anche da violente polemiche tra il personale dell'ente in relazione alla regolarità e legalità della gestione burocratica delle pratiche amministrative.

Con proprio decreto dell'8 febbraio 1993, il prefetto di Reggio Calabria ha dato corso allo svolgimento di approfonditi accertamenti sul funzionamento dei servizi economico-finanziari del comune di Molochio, dai quali sono emerse imprecisioni ed irregolarità nella gestione contabile, attualmente al vaglio delle competenti autorità.

Dell'accesso amministrativo disposto presso il comune di Molochio dal prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 629/1982, è, inoltre, emerso che, nel settore degli appalti, i lavori più costosi sono stati, nel tempo, ripetutamente aggiudicati alla ditta «Gasa Costruzioni» il cui titolare, Accardo Santo Alfio, già sopra richiamato, risulta collegato alla cosca mafiosa «Viola-Zagari-Fazzalari» di Taurianova, nonché al sodalizio degli «Albanese» di Cittanova, con cui risulta intrattenere frequenti rapporti.

Sempre alla ditta di Accardo sono stati affidati i lavori per fronteggiare la grave situazione idropotabile verificatasi nel 1991. Tali lavori, che per disposizione, in data 1° aprile 1991, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, avrebbero dovuto essere realizzati nel termine di sessanta giorni, non sono stati ultimati nei termini prescritti, né risultano essere stati ultimati a tutt'oggi. Ciononostante, è da rilevarsi che non risulta essere mai stata applicata, a carico della ditta inadempiente, la prefissata penale contrattuale ammontante a L. 117.500, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori.

Risulta, infine, che il 6 maggio 1993, la procura della Repubblica di Palmi ha emesso, a carico del sindaco, degli assessori e di ben undici consiglieri, avviso di garanzia, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416-*bis*, finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, quali truffa aggravata e turbata libertà degli incanti.

Dall'analisi dei fatti descritti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, con la conseguente devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato, in direzione dell'amministrazione comunale di Molochio.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Molochio, con la relazione n. 264/92 del 29 maggio 1993.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Molochio (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 16 giugno 1993

Il Ministro: MANCINO

93A3630

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Cesare Bove è stato nominato consigliere del comune di Brindisi a seguito di surroga di un altro consigliere eletto nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Rilevato che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui agli articoli 323, secondo comma, e 110 del codice penale;

Rilevato, inoltre, che lo stesso è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 324 del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Cesare Bove è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Brindisi, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Cesare Bove dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Cesare Bove è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

Roma, 15 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Cesare Bove è stato nominato consigliere del comune di Brindisi a seguito di surroga di un altro consigliere eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Brindisi, in data 13 aprile 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di abuso di ufficio in concorso finalizzato ad interesse patrimoniale.

I fatti illeciti si sarebbero verificati nel rilascio di una licenza commerciale in tempi insolitamente brevi senza che fossero stati acquisiti i pareri preventivi previsti dalla legge.

Inoltre, il sig. Bove è stato anche rinviato a giudizio dal suddetto tribunale per il reato di interesse privato in atti d'ufficio, relativamente ad una vicenda edilizia nella quale è stato coinvolto in qualità di ex assessore all'urbanistica.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Cesare Bove all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Brindisi, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi e, nelle more, con provvedimento n. 1088-13/Gab. del 15 aprile 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Cesare Bove dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Brindisi.

Roma, 10 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3581

DECRETO 24 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e assessore del comune di Casaluce.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Francesco Fabozzo è stato eletto consigliere del comune di Casaluce (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e successivamente nominato assessore;

Rilevato che, in data 30 marzo 1993, il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo del codice penale;

Considerato che, in relazione alla particolare gravità del reato ascrittogli, l'espletamento della carica elettiva consiliare espone l'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento ed ingenera nella popolazione allarme sociale con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che la situazione giudiziaria del sig. Francesco Fabozzo si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Francesco Fabozzo dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Casaluce;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Francesco Fabozzo è rimosso dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Casaluce (Caserta).

Roma, 24 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Francesco Fabozzo è stato eletto consigliere del comune di Casaluce (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e successivamente nominato assessore.

Il predetto, in data 30 marzo 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli, in quanto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso armata.

La particolare gravità del reato ascritto e la posizione giudiziaria del predetto consigliere sono in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed altresì incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere ed assessore.

La permanenza del sig. Fabozzo all'interno degli organi elettivi espone l'amministrazione ad una elevata potenzialità d'inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 2448/13.1/Gab. del 6 aprile 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Francesco Fabozzo e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto pari numero del 6 aprile 1993, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Casaluce, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Francesco Fabozzo dalle cariche ricoperte nel predetto ente locale.

Roma, 20 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3580

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 giugno 1993.

Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di olivo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di olivo;

A termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione del materiale di propagazione dell'olivo.

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale è situato presso l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, secondo le procedure di cui all'allegato 2*A*, e dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, secondo le procedure di cui all'allegato 3*A* del presente decreto.

Art. 3.

1. L'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza ha la responsabilità del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale, che potrà essere attivato anche presso altre strutture pubbliche, riconosciute idonee dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale, può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i soggetti interessati.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono rispettivamente effettuati dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, secondo le procedure di cui all'allegato 2*B* e dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, secondo le procedure di cui all'allegato 3*A* del presente decreto.

4. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale, il centro di premoltiplicazione deve rispondere ai requisiti previsti nell'allegato 4*A* del presente decreto.

5. L'Istituto sperimentale di patologia vegetale di Roma, può avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti e/o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale, i centri di moltiplicazione devono rispondere ai requisiti previsti nell'allegato 4*A* del presente decreto ed avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un numero di talee e di marze idoneo a soddisfare le richieste prevedibili e comunque non inferiore a 500.000 pezzi.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale, sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 23 ottobre 1987, conformemente alla modalità di cui agli allegati 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3*B* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 5.

1. I vivai che intendono produrre materiale da certificare devono rispettare le norme di cui all'allegato 4*B* al presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto dai vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche previste, nell'allegato 5 del presente decreto.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome, che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria, stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di apposito servizio di certificazione volontaria regionale operativo e che intendono aderire al servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale, fermo restando la unificazione delle etichette.

3. La facoltà di cui al precedente comma 2 è riconosciuta previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni 5, assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 2 sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 7.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE.

Il materiale di prebase deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno e deve essere realizzata con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio;

devono essere realizzate a tetto rigido e con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus e agenti virus-simili;

tutta la struttura deve garantire l'isolamento delle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) SUL MATERIALE DI PREBASE.

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli previsti, come indicato nelle tabelle 1 e 2.

È necessario eseguire un saggio annuale su tutte le piante.

B) SULLE PIANTE DI BASE E MADRI CERTIFICATE.

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie;

b) saggi: eseguiti secondo i protocolli previsti, come indicato nelle tabelle 1 e 2.

Annualmente verrà saggiato il 10% delle piante in modo tale che, nell'arco del decennio, ogni pianta sia saggiata almeno una volta.

Tabella 1

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELL'OLIVO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE.

VIRUS ESENTE

Nome italiano patogeno	Agente	Saggio consigliato
Virus:		
Mosaico dell'arabis	ArMV	
Maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	
Maculatura anulare latente dell'olivo	OLRSV	Saggio biologico su indicatore erbaceo e o saggio sierologico (*)
Mosaico del cetriolo	CMV	
Accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	
Latente 1 dell'olivo	OLV-1	
Latente 2 dell'olivo	OLV-2	
Funghi:		
Verticillium dhaliae		Osservazione visiva e in caso dubbio, isolamento da espianti di tessuti vascolari di porzioni di ramo
Batteri:		
Pseudomonas savastanoi		Osservazione visiva

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico

Tabella 2

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELL'OLIVO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE

VIRUS CONTROLLATO

Patogeno	Saggio consigliato
Funghi	
Verticillium dhaliae	Osservazione visiva e, in caso dubbio, isolamento da espianti di tessuti vascolari di porzioni di ramo
Batteri	
Pseudomonas savastanoi	Osservazione visiva
Virus	Osservazione visiva assenza di sintomi

ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

A) SUI MATERIALI DI PREBASE E DI BASE

La certificazione di corrispondenza varietale, per le cultivar e per i cloni di olivo destinati alla produzione dei frutti, potra essere rilasciata solo dopo avere osservato almeno una fruttificazione

La certificazione di corrispondenza genetica per i portinnesti clonali potra essere rilasciata solo dopo avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo

Per i portinnesti propagati per seme in mancanza di apposite piante madri dovra essere comunque indicata l'origine dei semi stessi

I controlli — su materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base — verranno effettuati nella e localita prescelta e dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza

Nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche fioritura, epoca di raccolta dei frutti Controlli piu accurati sulle diverse fasi fenologiche e sulle caratteristiche morfologiche degli alberi andranno effettuati sul materiale in osservazione presso le strutture preposte

Nel caso dei portinnesti potra non venire effettuata la osservazione dei frutti ed in suo luogo potra essere rilevata come carattere distintivo, la capacita di moltiplicazione vegetativa

B) SULLE PIANTE MADRI CERTIFICATE

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale andra verificata su tutte le piante

ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

A) CENTRI DI PREMOLTIPLICAZIONE E CAMPI DI PIANTE MADRI

I centri di premoltiplicazione e i campi di piante madri, di cultivar e di portinnesti, devono rispondere ai seguenti requisiti

1) l'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneita agronomica e sanitaria e risultare esente dal nematode Xiphinema diversicaudatum (*) e, per i campi di premoltiplicazione, dal Verticillium dhaliae (**),

2) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

3) in ciascuna parcella, le file devono essere complete e distinte per cultivar e cloni Qualora su una stessa fila venissero allevate cultivar o cloni diversi, e obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio, comunque non inferiore a 4 metri,

4) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno 20 metri per i centri di premoltiplicazione e di almeno 10 metri per i campi di piante madri,

5) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica,

6) le parcelle devono essere isolate dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da patogeni o loro vettori

B) VIVAI

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti.

1) essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica così come contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che per almeno due anni non abbiano ospitato specie arboree, per le piante allevate in vaso, devono essere utilizzati substrati idonei e contenitori di almeno 2 litri di volume,

2) essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento delle piante di olivo,

3) ogni parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno 2 metri,

4) ciascuna fila deve essere costituita da piante di olivo ed ogni cultivar o clone, così come ogni combinazione di innesto, deve essere intervallata da uno spazio di almeno 1 metro sulla fila,

5) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica,

6) ogni parcella deve distare almeno 4 metri da altri vivai di olivi ottenuti con materiale di propagazione non certificabile

(*) Analisi nematologica del terreno per accertare la presenza di X diversicaudatum I campioni devono essere prelevati in epoca opportuna (tarda primavera) e prima di qualsiasi lavorazione profonda Per ogni ettaro devono essere prelevati 10 campioni ciascuno costituito da 5 diversi prelievi

(**) Analisi micologica del terreno per accertare la presenza di V dhaliae I campioni devono essere prelevati in epoca opportuna (tarda primavera) e prima di qualsiasi lavorazione profonda Per ogni ettaro devono essere prelevati 20 campioni ciascuno costituito da 10 diversi prelievi

ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

PORTAINNESTI

Semenzali e barbatelle

calibro minimo a 5 cm dal colletto 4 mm,
altezza dal colletto non inferiore a 30 cm

OLIVI DA FRUTTO

a) *Innestati*

altezza minima dal colletto 70 cm,
punto di innesto compreso tra 5 e 10 cm dal colletto,
calibro minimo a 10 cm sopra il punto di innesto, 6 mm,

b) *«Franchi di piede»*

altezza minima dal colletto 70 cm;
calibro minimo a 10 cm dal colletto 6 mm

93A3586

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 1993.

Approvazione del coefficiente unitario di tassazione dell'assistenza all'attività aerea di terminale per l'anno 1993 sui voli nazionali ed i voli internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

SENTITO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, della legge n. 160/1989 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1993 dividendo il costo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è previsto in L. 111.374.361.393 il costo complessivo per il 1993 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1993 è pari a 40.019.533;

Vista la delibera n. 475 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 22 dicembre 1992 con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 5 della legge n. 160/1989;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/1989 per l'anno 1993 deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale determinato così come previsto al punto 4 del citato art. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, della legge n. 160/1989 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1993 in L. 2.783 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A3579

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 1993.

Attivazione delle direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei relativi servizi logistici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Ministro delle finanze datati 13 marzo 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai dirigenti generali preposti alle direzioni regionali delle entrate della Campania, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana;

Visti i decreti del Ministro delle finanze datati 23 aprile 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai dirigenti generali preposti alle direzioni regionali delle entrate della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, delle Marche, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia e del Veneto, nonché ai dirigenti superiori preposti alle direzioni regionali delle entrate della Basilicata, dell'Umbria e del Molise e alle direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 10 giugno 1993, con il quale sono state emanate le disposizioni relative all'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate;

Visto il comma 8 dell'art. 73 del citato regolamento n. 287 del 1992, che stabilisce che i predetti uffici possono essere attivati tre mesi dopo l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici stessi;

Riconosciuta l'esigenza di procedere alla realizzazione dell'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate sopra menzionate e alla predisposizione dei relativi servizi logistici;

Decreta:

Art. 1.

1. Le direzioni regionali delle entrate della Campania, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana sono attivate il 21 giugno 1993 limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti per assicurare la piena funzionalità delle direzioni stesse.

2. Le direzioni regionali delle entrate della Basilicata, della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, dell'Umbria e del Veneto e le direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono attivate il 26 luglio 1993 limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A3582

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 8 giugno 1993.

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1992-93.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'AIMA i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento CEE n. 136/66 del 23 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1992-93: n. 136/66 del 22 settembre 1966, e sue successive modificazioni e integrazioni; n. 3472/85 del 10 dicembre 1985, e sue successive modificazioni; n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e sue modificazioni; n. 2568/91 dell'11 luglio 1991 e n. 3095/92 del 27 ottobre 1992;

Considerato che i conferimenti di olio di oliva inerenti la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1992-93 avranno inizio il 1° luglio 1993;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1992-93, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Ha deliberato:

Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1992-93, sono regolate dalle condizioni e modalità contenute nell'unico atto disciplinare.

Roma, 8 giugno 1993

Il direttore generale: GALLI

ATTO DISCIPLINARE

Operazioni esecutive di intevento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1992-93 in attuazione del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti modificativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1992-93, che ha avuto inizio il 1° novembre 1992 ed avrà termine il 31 ottobre 1993, i conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a decorrere dal 1° luglio 1993 e fino al 31 ottobre 1993 presso i magazzini dell'AIMA ubicati nel territorio nazionale e riportati nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

È ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, ad eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurità superiore all'1%.

In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore all'8%.

L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite di unica qualità non inferiori a 20 tonnellate.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

L'olio di oliva può essere offerto all'intervento anche dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 136/66 che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

A) Per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità delle olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

B) Per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenute dagli esercenti di frantoio.

C) Per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda.

Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita del prodotto (indicato nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto).

Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il giorno della presa in carico del prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2%.

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dall'AIMA, diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore.

La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'AIMA - Via Palestro, 81 - (00185) Roma.

Tale domanda potrà essere inviata anche a mezzo fax (n. 4451958).

L'Azienda, sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE 3472/85, provvederà sollecitamente ad indicare il magazzino ove potrà essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovrà consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.

La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; deve essere altresì corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, sesto comma.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, deve essere effettuata dall'assuntore non appena conosciuto l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore.

La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'AIMA e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta è accettata soltanto allorché l'assuntore:

a) relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III, VIII, IX, XA, XB e XI del regolamento CEE 2568/91, modificato da ultimo con regolamento CEE 183/93, che le loro caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella *B*. L'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato in base al metodo indicato nell'allegato XII del regolamento CEE 2568/91. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche;

b) relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, che le sue caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento;

c) ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente di Cernobil corrispondono a quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE 3955/87 del Consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene effettuato soltanto ove la situazione lo richieda e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 38 del regolamento CEE 136/66.

Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da «pubblici» laboratori, attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine (diverso dal lampante), gli accertamenti analitici previsti per l'assuntore nei precedenti commi debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti Istituti:

Istituto per l'elaiotecnica - Via C. Battisti, 198 - 65123 Pescara;

Stazione sperimentale olii e grassi (Ministero industria e commercio) - 20100 Milano;

Laboratorio chimico centrale delle dogane e I.I. - Via della Luce n. 35 - 00153 Roma;

Ufficio repressione frodi - 00100 Roma;

Ufficio repressione frodi - 87100 Cosenza;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. - Corso Di Tullio, 1/C - 70122 Bari;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. - Via Rubattino, 6 - 16126 Genova,

al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi entro venti giorni dal ricevimento del campione stesso al fine di rispettare i termini di pagamento comunitari.

Per quanto concerne l'olio di oliva vergine lampante, gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.

Copia della nota di trasmissione dei campioni deve essere trasmessa contestualmente anche all'AIMA.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita, saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale designato dall'AIMA.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo la metodologia prevista dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

L'assuntore, per ogni partita completata, deve prelevare tre campioni del peso di grammi 250 da depositarsi in recipiente sigillato presso il magazzino di giacenza, a disposizione dell'Azienda.

Art. 5.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella C agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nel regolamento CEE 2568/91 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/66 (vedi tabella *B*).

Il pagamento del prezzo al venditore, deve essere effettuato dall'AIMA e o dall'assuntore, per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante, dal trentesimo all'ottantesimo giorno successivo alla presa in carico del prodotto e, per quanto riguarda l'olio lampante, dal trentesimo al quarantesimo giorno da tale data. Per data di «presa in carico» deve intendersi la data di inizio della consegna del prodotto. Le operazioni di consegna di ciascuna partita all'intervento debbono, in ogni caso, terminare al più tardi il quarantasecesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA, nonché la data in cui l'importo della bolletta può essere riscosso dal venditore.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore risultante sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'AIMA ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'AIMA medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'AIMA lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa dispórne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'AIMA saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore, ivi comprese le analisi qualitative da eseguirsi presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirato dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilità giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'AIMA in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli olii vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessero contenere più di 0,1 mg/kg di tetracloroetilene, gli stessi verranno declassati a olii d'oliva vergini lampanti.

Art. 9.

Il presente disciplinare viene pubblicato ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria (pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984) delle quali costituisce parte integrante.

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1992-1993

Centri di intervento per l'olio di oliva
(Regolamento CEE n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria: Imperia, Savona, La Spezia;

Toscana: Firenze, Lucca, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto.

Lazio: Frosinone, Viterbo, Rieti, Roma, Latina;

Campania: Salerno, Caserta, Benevento, Napoli, Montecorvino Rovella, Avellino;

Abruzzo: Chieti, Mosciano S. Angelo, Pescara;

Molise: Campobasso;

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Manduria;

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Rossano Calabro, Gioia Tauro;

Sicilia: Agrigento, Trapani, Messina, Palermo, S. Agata Militello Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa;

Sardegna: Sassari, Cagliari, Nuoro;

Veneto: Rivoli Veronese;

Emilia: Forlì;

Lombardia: Rodengo-Saiano;

Marche: Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno;

Lucania: Pisticci, Rionero;

Umbria: Spoleto, Terni.

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1992-93

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che posonono essere acquistati all'intervento.

Oli di oliva vergini:

oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue:

a) olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5, la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, la cui acidità, espressa in acido oleico, è al massimo 3,3 g per 100 g;

d) olio di oliva vergine lampante:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

TABELLA C

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1992-93

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta (Regolamento CEE n. 3095/92 del 27 ottobre 1992).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 201,84 ECU + maggiorazione di qualità 19,96 ECU = 218,80 ECU.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 201,84 ECU + maggiorazione di qualità 5,98 ECU = 207,82 ECU.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per 100 kg 201,84 ECU.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per 100 kg con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 201,84 ECU — riduzione di qualità 9,97 ECU = 191,87 ECU. Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di 0,32 ECU per acidità superiore a 1° e fino 5°, e di 0,35 ECU per acidità superiore a 5° e fino a 8°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

93A3592

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine all'istituzione del diploma universitario in terapisti della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1992 con il quale è stata approvata la tabella XLI relativa al diploma universitario di terapisti della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1992 con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine all'attivazione del diploma universitario in terapisti della riabilitazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina del 17 marzo 1992, dell'8 luglio 1992 e del 27 aprile 1993;

consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992 e del 29 aprile 1993;

senato accademico del 2 luglio 1992 e del 28 aprile 1993;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 7), relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, viene così sostituito:

7) facoltà di medicina e chirurgia:

a) corso di laurea in medicina e chirurgia;

b) corso di diploma universitario in terapisti della riabilitazione.

L'art. 49, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, viene integrato con il seguente comma:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) il diploma universitario in terapisti della riabilitazione.

Dopo l'art. 53 vengono aggiunti gli articoli 53-*bis*, 53-*ter* e 53-*quater* di seguito riportati che disciplinano il corso di diploma universitario in terapisti della riabilitazione:

Art. 53-*bis* (*Corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione*). — Comma 1 - Finalità, organizzazione generale, norme di accesso.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapisti della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un'indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo

Comma 2 - Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede 4 000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri), ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore) Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

1° Anno:

1° semestre:

Area A: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;

riabilitazione generale;

teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

1° Anno:

2° semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;

cinesiologia generale;

cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

2° Anno:

1° semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;

massoterapia;

terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;

patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;

neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;

neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato, da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

2° Anno:

2° semestre:

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;

pneumologia;

cardiologia;

geriatria;

oncologia;

nefrologia;

reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;

traumatologia;

patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

3° Anno:

1° semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4)

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;

cinesiterapia speciale;

fisioterapia speciale;

terapia occupazionale generale;

protesiologia ortesiologia;

massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali: patologia e tecniche di riabilitazione speciali:

riabilitazione respiratoria;

riabilitazione uro-ginecologica;

riabilitazione oncologica.

riabilitazione dell'ustionato;

riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

3° Anno:

2° semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;

tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;

patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

3° Anno:

2° semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedicoreumatologica (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteartromuscolari e di tecniche specialistiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;

balneoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;

balneoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Comma 3 - Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale.

La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominato dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 25 maggio 1993

Il rettore

93A3598

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1993), **coordinato con la legge di conversione 23 giugno 1993, n. 204** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario».**

AVVERTENZA:

L'originario titolo del decreto-legge è stato come sopra modificato dalla legge di conversione del presente decreto, la quale ha soppresso le parole finali: «della Sardegna».

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41* ***(a)****, e successive modificazioni* ***(a)****,* nonché gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 ***(b)***.

2. *Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488* ***(c)****, dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148* ***(d)****, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75* ***(e)****, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.*

3. *All'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221* ***(b)****, sono soppresse le parole «e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità».*

4. *I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221* ***(b)****, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.*

5. *Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni* ***(f)****,* della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni ***(a)***, *e della legge 30 luglio 1990, n. 221* ***(b)****, e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero per la cessazione dell'attività mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

6. *Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246* ***(f)****, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.*

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui».

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988), come modificato dall'art. 3 della legge n. 221/1990 e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. *Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.*

2. *I contrubiti di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.*

3. *Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli inteventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.*

4. Il contributo è liquidato con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 221/1990, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:

«Art. 9 *(Norme per la tutela dell'ambiente)*. — 1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

5. Nei bacini di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile».

(c) Il D.L. n. 415/1992 rifinanzia la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(d) Il D.L. n. 148/1993, in corso di conversione in legge, reca interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(e) Il D.L. n. 16/1993 reca: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie». Si trascrive il testo dei commi 6 e 6-*bis* del relativo art. 8:

«6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazioni di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazioni e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciunta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono *stabiliti i criteri e le modalità di attuazione* delle disposizioni del presente comma. In caso di osservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-*bis*. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato».

(f) Il testo dell'art. 4 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dall'art. 3 della legge n. 246/1984, è il seguente:

«Art. 4. — La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giaciomentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze. *Per lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base.*

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3622

Testo del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1993), **coordinato con la legge di conversione 18 giugno 1993, n. 192** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1993), **recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(a)***, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ***(b)***, relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 ***(c)***, è prorogato al *15 luglio 1993*. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(d)***, che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al *15 luglio 1993* ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993.

2-bis. *Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le soprattasse previste dall'articolo 92, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni* ***(e)***, *per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte, e dei relativi acconti, delle rate di imposta e delle altre somme, e dei relativi acconti, dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi 1 e 2, sono fissate nella misura unica dell'1 per cento se il versamento è eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per cento se il versamento è eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993. Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo precedente a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate di imposta e alle altre somme cui afferiscono. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni* ***(e)***.

3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ***(f)***, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1° al 19 luglio 1993.

4-bis. *Nelle more della effettiva riscossione delle imposte di cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi per le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo pari al 50 per cento della corrispondente entrata prevista nei rispettivi bilanci di esercizio.*

(a) L'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata).* — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiare, ai fini delle imposte sui redditi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

(b) Il D.Lgs. n. 240/1991 reca: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

(c) Il D.L. n. 394/1992 reca: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese».

(d) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Si riporta il testo vigente dei commi secondo e terzo dell'art. 9:

«I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta».

(e) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92:

«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67] *(Mancato o ritardato versamento diretto).* — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del *nove per cento* annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

*L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*».

«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1992, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516] *(Ritardati od omessi versamenti diretti).* — Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti *dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c)*, o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del *quaranta per cento* delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. *Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al *tre per cento* e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9».

(f) Il testo del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: «2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dall'1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno».

Art. 1-*bis*.

1. *Le pene pecuniarie indicate nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* **(a)**, *e nell'articolo 13, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni* **(b)**, *applicabili per le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni* **(c)**, *nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240* **(d)**, *presentate per il periodo d'imposta 1992, sono ridotte ad un decimo del relativo ammontare.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni* **(a)**, *relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dal 1° gennaio al 15 luglio 1993.*

3. *Fermo restando il disposto del comma* 2-bis *dell'articolo 1 del presente decreto, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo d'imposta 1992, la soprattassa per omesso o insufficiente versamento di cui all'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni* **(e)**, *è ridotta ad un decimo per le violazioni conseguenti alle detrazioni d'imposta spettanti, in luogo degli oneri deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438* **(f)**.

4. *I soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* **(c)**, *che esercitano attività commerciali e quelli che esercitano arti e professioni, i cui ricavi o compensi superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni* **(a)**, *sono esonerati, per le dichiarazioni dei redditi indicate nel comma 1 del presente articolo presentate per il periodo di imposta 1992, dall'obbligo di compilazione dei prospetti dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11-*bis *del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438* **(f)**.

5. *Per l'anno 1993, il termine del 20 giugno, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75* **(g)**, *entro il quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati consegnano all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le buste indicate nella medesima disposizione, è prorogato al 25 luglio 1993.*

(a) Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) alle quali il presente articolo fa rinvio [per il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 9 di detto decreto si veda la nota **(d)** all'art. 1]:

«Art. 18 *(Contabilità semplificata per le imprese minori)*, primo comma. — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi».

«Art. 19 *(Scritture contabili degli esercenti arti e professioni)* quarto comma. — I contribuenti indicati nel primo comma [sono le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, *n.d.r.*] che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo comma, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente».

«Art. 48 *(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)*. — Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tremilioni.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire seimilioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all'originale».

(b) Si trascrive il testo vigente del terzo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 605/1973 recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti: «L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti indicati nel precedente art. 6 è punita con la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire quattromilioni. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, ovvero il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso di più comunicazioni del numero di codice fiscale allo stesso soggetto».

(c) Per l'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda la nota **(a)** all'art. 1; l'art. 87 del medesimo testo unico è così formulato:

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicati nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

(d) Il D.Lgs. n. 240/1991 reca: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

(e) Per il testo dell'intero art. 92 del D.P.R. n. 602/1973 si veda la nota ***(e)*** all'art. 1.

(f) Si trascrive il testo dell'art. 10 e dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 384/1992 recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali:

«Art. 10 *(Nuova disciplina di taluni oneri deducibili)*. — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b*-bis), *c), d), e), f), g), m), o), p)* ed *r)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

(Omissis).

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del medesimo art. 23, devono tener conto anche della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

5-*bis*-5-*quater*. *(Omissis)*».

«Art. 11-*bis* *(Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo)*. — 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività.

3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalità di tale esercizio, all'entità del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio dell'attività. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonché dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni; la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dai centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale è stata presentata la domanda nonché per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate può richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda è stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attività di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda è respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali.

6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

(*g*) Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 395/1992, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, così come modificato dall'art. 4, comma 9-*bis*, del D.L. n. 16/1993: «Entro il 20 giugno, il Centro di assistenza trasmette all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi su supporto magnetico e le buste contenenti le schede di cui all'art. 2, comma 7, secondo le modalità stabilite nel decreto da emanare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3616

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 24 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 24 giugno 1993

Dollaro USA	1540,25
ECU	1764,82
Marco tedesco	900,99
Franco francese	267,85
Lira sterlina	2260,32
Fiorino olandese	803,51
Franco belga	43,84
Peseta spagnola	11,812
Corona danese	235,06
Lira irlandese	2200,40
Dracma greca	6,616
Escudo portoghese	9,507
Dollaro canadese	1200,32
Yen giapponese	14,157
Franco svizzero	1014,66
Scellino austriaco	128,03
Corona norvegese	213,64
Corona svedese	197,74
Marco finlandese	269,04
Dollaro australiano	1035,05

93A3643

Diminuzione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e relativi profili professionali dell'amministrazione centrale del Tesoro.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 353, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e relativi profili professionali dell'amministrazione centrale del Tesoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1988, sono state diminuite, ai sensi del quarto comma dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del numero a fianco indicato:

Qualifica funzionale	Profilo professionale	Posti in diminuzione
IX	—	1
VII	Collaboratore amm.vo	4
V	Operatore amm.vo	8

93A3561

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Genova-Quarto - 31° circolo ad accettare una donazione in favore della scuola materna IPPAI.

Con decreto del prefetto di Genova prot. n. 559/93 sett. II/2° del 12 maggio 1993 il direttore didattico del 31° circolo di Genova-Quarto è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Jele XGR 1400 del valore di L. 2.500.000 offerta dai genitori degli alunni in favore della scuola materna IPPAI.

93A3565

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «La strada», in Milano

Con decreto ministeriale 10 maggio 1993 l'associazione «La strada», con sede in Milano, via Salomone n. 23, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

93A3563

Erezione in ente morale dell'associazione dei cenacoli serafici, in Bassiano, e autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1993 l'associazione dei cenacoli serafici, con sede in Bassiano (Latina), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, ed è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla sig.ra Elena Frau e dalla sig.ra Antonia De Marchi.

93A3564

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione al centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, in Vicenza, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 17 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1993, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 333, il centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio è stato autorizzato ad accettare la donazione della raccolta Palladiana Cappelletti, da parte della sig.ra Stimamiglio Marianna.

93A3560

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad utilizzare nuove etichette per l'esportazione dell'acqua minerale «Sangemini»

Con decreto ministeriale n. 2836 del 1° giugno 1993, la società Sangemini S.p.a. è stata autorizzata ad utilizzare per l'esportazione negli Stati Uniti d'America dell'acqua minerale Sangemini di San Gemini (Terni) etichette diverse da quelle autorizzate per la vendita in Italia.

93A3562

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Centro di assistenza ospedaliera San Romanello», in Milano

Con decreto ministeriale 8 giugno 1993, sono approvate le modifiche statutarie dell'associazione «Centro di assistenza ospedaliera San Romanello», con sede in Milano, quali risultano dall'allegato statuto, composto di diciannove articoli e debitamente vistato.

93A3568

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile sito nel compartimento di Palermo

Con decreto aziendale 10 giugno 1993, n. 1330, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda di una casa cantoniera del compartimento A.N.A.S. di Palermo qui sotto indicata:

casa cantoniera e sue pertinenze ubicata lungo la s.s. 121 al km 78+640, particelle 239 (sub 1 e 2) e 480 nel comune censuario di Nissoria (Enna).

93A3571

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Carsica - Società cooperativa a r.l.», in Duino-Aurisina, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2370 del 13 maggio 1993, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, del codice civile, la cooperativa «Carsica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Duino-Aurisina, costituita il 29 maggio 1986 per rogito notaio dott. Valentino De Gavardo di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Luca Savino con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3.

93A3573

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 2461 del 20 maggio 1993, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Perla - Soc. coop. a r.l., con sede in Gorizia, costituita il 30 marzo 1987 per rogito notaio dott. Zotti Pietro di Monfalcone ed ha nominato per un periodo massimo di sei mesi commissario governativo il prof. Giorgio Bean residente in Trieste, via Donota n. 3, e vice commissario governativo la rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, corso Italia n. 69

Con deliberazione n. 2463 del 20 maggio 1993, la giunta regionale ha revocato l'incarico di commissario liquidatore conferito al sig. Luigi Jannaccone in relazione alla procedura di liquidazione ex art. 2544 del codice civile della «Macelleria cooperativa di Mortegliano - Soc. coop. a r.l., con sede in Mortegliano, nominando in sua sostituzione il dott. Roberto Bulfon con studio in Udine, via Duino 1-3.

Con deliberazione n. 2456 del 20 maggio 1993, la giunta regionale ha revocato l'incarico di commissario liquidatore conferito al sig. Luigi Jannaccone in relazione alla procedura di liquidazione ex art. 2544 del codice civile della «Latteria sociale di Mena - Soc. coop. a r.l., con sede in Mena, nominando in sua sostituzione il dott. Giuseppe Tomadini, con studio in Tolmezzo, via Ermarcora 15.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2457 del 20 maggio 1993, il dott. Roberto Bulfon con studio in Udine, è stato nominato liquidatore della «Coop. proletaria di consumo di Pertegada di Latisana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pertegada di Latisana, già in liquidazione ai sensi dell'art. 2448 del codice civile in sostituzione del sig. Luigi Jannaccone, dimissionario.

93A3572

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante: «Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993)

All'art. 2, comma 4, primo periodo, del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, dove è scritto: «4. Le disposizioni di cui al presente *decreto* ...» leggasi: «4. Le disposizioni di cui al presente *articolo* ...».

93A3642

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 7 giugno 1993 recante: «Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 1993 relative all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1993)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 8, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato il titolo dell'autorità emanante l'atto nel senso che dove è scritto: «*Il direttore generale* della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», si legga: «*Il dirigente generale direttore della terza direzione centrale* della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

In conseguenza il titolo del firmatario dell'atto riportato alla pag. 9, seconda colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, è parimenti rettificato nel senso che dove è scritto: «*Il direttore generale*: Dente», si legga: «*Il dirigente generale*: Dente».

93A3574

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664 000
- semestrale	L.	366 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300